



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

OGGETTO: procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA CIG 8513965A2C - CUI F97345810580202000010.

LETTERA DI INVITO

PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione n. 429/2020 del 17/12/2020, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, indicando una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'Allegato 1 Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi, l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 1 al Capitolato d'onori "Servizi" per l'abilitazione di prestazione di "Servizi di Ristorazione", nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack (in appresso per brevità anche solo "distributori") da installare presso le sedi dell'AIFA.

Per un'esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto della presente procedura, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla procedura, sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA, nell'arco della durata contrattuale, rivolgersi anche ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Suddivisione in lotti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto del medesimo.

2.1 Sopralluogo

Al fine di prendere visione di luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio e delle attrezzature tecniche e tecnologiche accessorie e strumentali all'esecuzione del servizio, come descritti nel Capitolato Tecnico **Allegato B**, gli Operatori Economici partecipanti potranno effettuare, a propria cura e spese, un sopralluogo presso la sede dell'AIFA, in Roma, Via del Tritone n. 181 e 169.

A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare all'AIFA all'indirizzo pec: procedure.gara@pec.aifa.gov.it, entro e non oltre le **ore 12.00 del 22/12/2020**, una richiesta di sopralluogo sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso allegare anche fotocopia della procura), con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del richiedente, nonché dei recapiti (indirizzo, telefono, fax, pec). Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e eventualmente delegata/e.

La data e l'ora del sopralluogo verranno comunicati dall'AIFA a ciascun richiedente il sopralluogo entro e non oltre le **ore 17.00 del 22/12/2020**.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio Ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o Consorzio Stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Non verranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun Operatore Economico partecipante potrà indicare non più di due persone. Non è consentita

l'indicazione di un medesimo incaricato da parte di più concorrenti.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall'AIFA, a conferma dell'effettuato sopralluogo.

3. DURATA

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario, avrà durata di mesi 12 (dodici).

In particolare, il servizio decorrerà dalla data del verbale di inizio attività in cui verrà dato atto del pieno funzionamento di tutti i distributori una volta installati nelle sedi AIFA. La sottoscrizione del verbale dovrà avvenire ragionevolmente nel periodo compreso tra febbraio e agosto 2021, salva diversa determinazione di AIFA.

Al termine dei dodici mesi di durata contrattuale, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a proprio insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattualmente previste per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Viene espressamente prevista la facoltà di AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI

4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare, potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- siano regolarmente iscritte per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice;
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.
- in possesso di un piano di autocontrollo secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;
- abbia svolto nel triennio settembre 2017 – settembre 2020 almeno cinque servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso in favore di almeno cinque soggetti pubblici o privati.

4.2 Controllo dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici ove resa disponibile. Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti generali sarà effettuata qualora l'operatore individuato

quale Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice.

Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.

5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale l'erogazione del servizio; mentre si intendono per secondarie l'installazione/disinstallazione e manutenzione dei distributori.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo affidamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE**, la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.4, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;
- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/costituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

5.2 Avvalimento

Il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura, ove richiesti, potrà essere comprovato dal concorrente (c.d. impresa avvalente) – singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ove richiesti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente Indagine, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto di concessione.

5.3 Subappalto

L'operatore economico partecipante, nel caso in cui intenda subappaltare parte dei servizi oggetto della presente procedura e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti normativamente dettati in materia, dovrà indicare - nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** alla presente Lettera di invito - la parte della concessione che intende subappaltare e - l'importo del subappalto medesimo. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente indica nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** alla presente Lettera di invito le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare, l'Aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in ogni caso, nell'apposita sezione dell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** alla presente Lettera di invito, la quota che intendono subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede della presente procedura senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La Stazione Appaltante non provvederà al rilascio dell'autorizzazione altresì ove:

- a) il subappaltatore abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento della presente procedura;
- b) l'Aggiudicatario non dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In ogni caso è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo paragrafo 9.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 105 medesimo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice ai fini dell'applicazione delle disposizioni cui all'art. 105 medesimo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice dei contratti pubblici per una durata di 12 mesi, è di € 33.000,00.

AIFA si riserva la facoltà di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto alla scadenza, per un ulteriore periodo di 12 mesi, per cui il valore complessivo della concessione, comprensivo del suddetto rinnovo, è stimato in € 66.000,00.

Si rappresenta che i costi della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 220,00 (duecentoventi/00). Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si precisa in merito quanto segue.

All'interno delle sedi dell'AIFA sono presenti circa 630 unità di personale.

L'effettiva presenza del personale presso le sedi è, comunque, subordinata al rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché alle decisioni adottate dall'AIFA in materia di lavoro agile.

Il numero di prodotti venduti dal precedente affidatario nel periodo da gennaio a dicembre 2019 (12 mesi) è pari a: n. 93.545 bevande calde, n. 89.634 bevande fredde e snack, tenuto conto che la modalità di svolgimento del lavoro in AIFA era, nel 2019, sostanzialmente in presenza.

Il numero di prodotti venduti dal precedente affidatario da gennaio a settembre 2020 (9 mesi) è pari a: n. 31.949 bevande calde, n. 25.443 bevande fredde e snack, tenuto conto del periodo di "lockdown" e dell'incentivazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile

("smartworking"), disposti a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

La percentuale di personale che - presumibilmente e salvo eventi legati all'evolversi dell'epidemia - svolgerà lavoro in "smartworking" nel 2021 è indicativamente pari al 60% del personale di AIFA. Alla luce di tali dati, gli incassi per l'anno 2021 sono stimabili, ai sensi degli articoli 35 e 167 del Codice dei contratti pubblici, in circa € 33.000,00.

In nessun caso AIFA garantisce all'Aggiudicatario un importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.

AIFA mette a disposizione dell'Aggiudicatario gli spazi per il posizionamento dei distributori all'interno delle proprie sedi e si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

A fronte di ciò, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere ad AIFA il rimborso dei costi a tal fine sostenuti.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell'elettricità, come quantificati previa lettura di apposito contatore da montare, a cura e spese dell'Aggiudicatario, sui distributori automatici. E' consentito montare un contatore rimovibile per il primo mese di contratto al fine di quantificare statisticamente i consumi in proporzione agli incassi.

In aggiunta l'Aggiudicatario verserà ad AIFA un importo forfettario annuo di almeno ulteriori € 400,00 non soggetti ad IVA, quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato dell'acqua nonché dell'utilizzo degli spazi messi a disposizione da AIFA.

Quanto sopra dovrà essere corrisposto ad AIFA entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale di riferimento.

L'Aggiudicatario non potrà rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio/fornitura, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, fino al 31.12.2020 i concorrenti sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (rif. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020).

8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 11/01/2021** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

8.2 Documentazione amministrativa

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno inserire sul MePA la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa)**:

- A. la domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare nonché il possesso degli ulteriori requisiti come sopra richiesti per la partecipazione alla presente gara, attestante:
 - i) di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- ii) la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- iii) di avere preso esatta cognizione della natura della procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- iv) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara (lettera d'invito, Capitolato tecnico, Schema di Contratto, DUVRI e chiarimenti forniti in sede di gara).
- v) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
- vi) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- vii) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- viii) di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.
- ix) di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
- x) di essere in possesso di un piano di autocontrollo secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP.
- xi) al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice.
- xii) [in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:
denominazione sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, numero di iscrizione _____, data di _____ iscrizione _____, REA _____, sede _____, requisito oggetto dell'avvalimento: _____.
- xiii) [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della fornitura: _____
quota parte del subappalto (in %) _____.
- xiv) il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax).
Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B.:

(I) Si precisa che il **DGUE** dovrà essere compilato per tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso il DGUE venga presentato da un procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 comma 1 del Codice, dovrà essere presentata anche per il legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese per entrambi i suddetti soci.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel **DGUE** dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(II) Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'AIFA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto.

(III) Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- B. l'elenco dei principali servizi** svolti nel triennio settembre 2017 – settembre 2020 (minimo cinque), con indicazione per ciascun contratto del nome del contraente (pubblico o privato), del numero di distributori installati, della data di decorrenza e della durata contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'attestazione rilasciata dai contraenti, pubblici o privati, che i singoli servizi siano stati svolti regolarmente;
- C.** nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;
- D. in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;
- In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito**, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- E.** copia scannerizzata di adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, di cui al successivo paragrafo 12.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura. In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

8.3 Offerta Tecnica

L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

A. una Relazione Tecnica redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri).

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 8 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. **Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.**

Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

È richiesto che detta Relazione si articoli con i seguenti paragrafi:

- a)** una sintetica descrizione delle modalità con cui si intende svolgere le seguenti attività:
- **gestione delle chiavette ricaricabili** se previste, descrivendo l'iter per la consegna, ritiro, incasso/restituzione eventuali costi di cauzione;
 - **rifornimento** sistematico dei distributori, descrivendo il metodo e la periodicità;
 - **servizio di assistenza, pulizia e manutenzione** dei distributori, descrivendo le modalità di intervento e la tempistica e periodicità;
 - **sostituzione** dei distributori per guasto o obsolescenza, descrivendo le casistiche, le modalità e la tempistica;
 - **restituzione all'utenza dei soldi indebitamente trattenuti** in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, descrivendo l'iter da seguire per la riconsegna agli utenti delle somme corrispondenti alla mancata o parziale erogazione dei prodotti e la tempistica;
 - **installazione e rimozione** dei distributori, descrivendo le modalità e la tempistica;

- **rendicontazione e reportistica**, modalità e periodicità della stessa.

b) per ciascun modello di distributore che si propone di installare, come indicato nella **lista dei distributori** di cui all'**Allegato 1** al Capitolato Tecnico, una sintetica descrizione delle relative funzionalità (ad es. funzionamento con moneta/banconote e dispositivo rendi-resto e/o chiavetta ricaricabile/App, capacità di macinatura caffè in grani, controllo da remoto della funzionalità e delle vendite, ecc.).

E', altresì, richiesto che vengano allegate le relative schede tecniche dei distributori, le quali **NON rientrano** nel computo del numero massimo di 8 pagine di cui deve comporsi la Relazione.

Si precisa, infine, che è ammesso allegare eventuali depliant illustrativi con fotografie, i quali **RIENTRANO** nel computo del numero massimo di 8 pagine di cui deve comporsi la Relazione.

c) eventuali migliorie offerte (sia a livello che di servizio, che di prodotti o distributori offerti).

B. Alla Relazione dovranno necessariamente essere allegati i documenti in appresso indicati, che dovranno essere compilati, trasformati in formato .pdf e firmati digitalmente da parte del medesimo soggetto che sottoscriverà la Relazione.

Detti Allegati formano parte integrante dell'Offerta ma **NON rientrano** nel computo del numero massimo di 8 pagine di cui deve comporsi la Relazione. In particolare, trattasi di:

1) la **lista dei distributori** che si propone di installare, utilizzando il modulo **Allegato 1** al Capitolato Tecnico, con l'indicazione del numero, tipo, modello, marca, anno di immatricolazione, classe energetica, indicazione sintetica delle funzionalità descritte analiticamente nella Relazione.

2) la **lista completa dei prodotti** che si intende erogare, utilizzando il modulo **Allegato 2** al Capitolato Tecnico, inclusivi di snack dolci e salati e di bevande calde e fredde, con l'indicazione - accanto a ciascun prodotto - del nome prodotto, della marca e del produttore, della descrizione (tipologia prodotto e grammatura), delle caratteristiche in termini di qualità del prodotto (ad es. prodotto biologico e/o senza lattosio e/o uova e/o zucchero e/o certificato senza glutine e/o no OGM, ecc.) e di ecosostenibilità dello smaltimento dell'involucro (ad es. se in materiale riciclabile o compostabile, ecc.).

I prodotti da includere nella lista dovranno avere le caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico ed essere suddivisi nelle seguenti CATEGORIE:

- **Acqua naturale e gassata da 500 ml;**
- **Bevande calde a base di caffè di 1° scelta** – caffè espresso, caffè macchiato, cappuccino, prodotti similari;
- **Bevande calde a base di caffè di 2° scelta** - caffè espresso, caffè macchiato, cappuccino, prodotti similari;
- **Altre bevande calde** – orzo, ginseng, tè, cioccolato, latte, prodotti similari;
- **Bevande in lattina da 330 ml;**
- **Bevande in tetrapack da 200 ml;**
- **Bevande fredde da 500 ml** – thè al limone, thè alla pesca, thè verde, prodotti similari;

- **Succhi di frutta in PET 200-250 ml;**
- **Bibite con integratori salini e minerali da 500 ml;**
- **Snack fascia 1** – Taralli vari gusti minimo gr. 40, Croissant vari ripieni minimo gr. 50, Schiacciatelle vari gusti minimo gr. 35, Prodotti similari;
- **Snack fascia 2** – Patatine vari gusti minimo gr. 25, Biscotti ripieni vari gusti minimo gr. 30, Merendina pan di spagna farcita (marmellata, crema, cioccolato) minimo gr. 40, Crackers salati minimo gr.30, Crostatine vari gusti minimo gr. 40, Arachidi minimo gr. 30, Prodotti similari;
- **Snack fascia 3** – Tavolette al cioccolato minimo gr. 35, Snack ricoperti al cioccolato con farcitura (crema al latte, mou, cocco, caramello, cioccolato) minimo gr. 35, Biscotti farciti al cioccolato minimo gr. 35; Wafer minimo gr. 25, Prodotti similari;
- **Snack fascia 4** – Prodotti certificati senza glutine, Salamini classici o formaggio con crostini minimo gr. 60, Chewingum/caramelle astuccio, Prodotti similari.

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare, il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali**. Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. **Tale dichiarazione non rientrerà nel computo del numero massimo di 8 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.**

Fermi restando i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, l'AIFA consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare, l'AIFA garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8.4 Offerta economica

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario offerto per ciascuna CATEGORIA di prodotti elencata nella colonna B, nonché il canone annuo di concessione offerto per tutti i distributori.

In particolare, nelle celle a sfondo VERDE dell'Allegato C, dovrà essere indicato il prezzo offerto per ognuna delle seguenti voci:

- A) ACQUA
 - A1. Acqua naturale e gassata da 500 ml;
- B) BEVANDE CALDE A BASE DI CAFFE'
 - B1. Bevande calde a base di caffè di 1° scelta
 - B2. Bevande calde a base di caffè di 2° scelta
- C) ALTRO
 - C1. Altre bevande calde
 - C2. Bevande in lattina da 330 ml
 - C3. Bevande in tetrapack da 200 ml
 - C4. Bevande fredde da 500 ml
 - C5. Succhi di frutta in PET 200-250 ml
 - C6. Bibite con integratori salini e minerali da 500 ml
 - C7. Snack fascia 1
 - C8. Snack fascia 2
 - C9. Snack fascia 3
 - C10. Snack fascia 4
- D) CANONE ANNUO.

Il prezzo del prodotto dovrà essere il medesimo sia in caso di pagamento in contanti sia in caso di pagamento tramite strumenti elettronici “cash less” (del tipo App o “chiavetta magnetica ricaricabile”, ecc.).

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario non potranno subire aumenti per tutta la durata del contratto. L'Affidatario potrà inserire, nel corso del contratto, prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati nella propria offerta economica (Allegato C), purché venga mantenuta invariata la qualità rispetto ai prodotti offerti in sede di gara.

Si precisa che gli operatori economici, nel documento di Offerta economica generato dal Sistema di e-procurement del MePA, dovranno indicare l'importo complessivo risultante nella casella C22 a sfondo AZZURRO del modello (**Allegato C**), che si popola automaticamente.

L'inserimento a Sistema sul MePA di detto importo indicato dagli offerenti nella casella C22 a sfondo AZZURRO del modello (**Allegato C**) è richiesto ai soli fini di consentire l'operatività del Sistema di e-procurement del MePA.

A prescindere, infatti, dall'importo indicato dagli offerenti nella casella C22 del modello (**Allegato C**) ed inserito a Sistema sul MePA, l'attribuzione del punteggio economico avverrà esclusivamente a cura della Commissione giudicatrice, la quale procederà all'inserimento manuale sul Sistema di e-procurement del MePA del punteggio economico dalla medesima attribuito a ciascun OE secondo quanto indicato al successivo paragrafo 10.3.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione l'Operatore economico partecipante dovrà specificamente indicare nell'Offerta Economica, i propri costi della

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione ovvero in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala, l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati al paragrafo 6 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere espressi in euro e dovranno riportare al massimo due (2) cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più di due (2) decimali, l'AIFA non ne terrà conto.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

E' previsto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – con annesse eventuali relazioni giustificative - siano caricate sul Sistema di E-Procurement della PA gestito dal MePa rispettivamente nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Tecnica** e nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Economica**.

In caso contrario, l'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9. GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi e termini di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di ammontare pari al 10% del valore stimato della concessione + il 10% del canone di concessione offerto, come previsto da delibera dell'ANAC n. 848 del 3/8/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà la procedura al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione oggetto di affidamento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

10. AGGIUDICAZIONE

10.1 Criteri di individuazione dell'Aggiudicatario

L'aggiudicazione del servizio oggetto della procedura verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un

punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 70/100 punti

B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 30/100 punti

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

Il risultato del prodotto [W_i*V(a)_i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

10.2 La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:

	Criteri di valutazione	Punteggio
a)	la funzionalità, le caratteristiche tecniche e la minor vetustà dei distributori	14
b)	l'ottimizzazione della modalità di esecuzione dei servizi, anche in termini migliorativi rispetto a quanto richiesto in Capitolato	15
c)	la tipologia dei prodotti indicati per ogni CATEGORIA in termini di rilevanza delle marche produttrici, descrizione e caratteristiche indicate, nonché di qualità degli ingredienti anche in termini di quantità di prodotti biologici e/o esenti	16

	da O.G.M.	
d)	l'inclusione di prodotti per intolleranze alimentari e/o privi di glutine e/o senza zucchero in termini di maggiore quantità/varietà offerta	5
e)	il grado di smaltibilità in maniera ecosostenibile dei prodotti non alimentari utilizzati (bottigliette, lattine, bicchierini, palette, involucri, ecc.)	5
f)	l'eshaustività dell'offerta in termini di ampia gamma di prodotti offerti	12
g)	proposta di eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi (a titolo esemplificativo pagamento con bancomat o tramite App, forme di agevolazioni o promozioni proposte a beneficio degli utenti, ecc.)	3

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa a), b), c), d), e), f) e g), attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno dei criteri a), b), c) d), e), f) e g), qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

10.3 Offerta Economica

Quanto all'offerta economica, per tutti i criteri di seguito elencati, la relativa valutazione è effettuata con le seguenti modalità:

A.1) ACQUA

di cui alla casella a sfondo verde C4 dell'Allegato C

max 10 punti

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero 10 punti.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

B.1) BEVANDE A BASE DI CAFFE' 1^ SCELTA

di cui alla casella a sfondo verde C7 dell'Allegato C

max 6 punti

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero 6 punti.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

B.2) BEVANDE A BASE DI CAFFE' 2^ SCELTA

di cui alla casella a sfondo verde C8 dell'Allegato C

max 4 punti

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il

punteggio massimo attribuibile ovvero 4 punti.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

C) ALTRO

di cui alla casella a sfondo verde C21, risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti per i prodotti da C.1 a C10 dell'Allegato C **max 8 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero 8 punti.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

D) CANONE ANNUO di concessione per tutti i distributori

di cui alla casella a sfondo verde C23 dell'Allegato C **max 2 punti**

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero 2 punti.

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_a/R_{\max}$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

R_{\max} = importo offerto più alto

10.4 Commissione giudicatrice

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della presente procedura.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto della procedura. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, componente della commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

Si individuano il Mepa, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni, la trasparenza delle operazioni e la segretezza dei lavori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice, proposta aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il MePA.

In particolare, la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **11/01/2021 alle ore 14.30**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) e alla presenza della Commissione giudicatrice, all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa" e di quella contenente le "Offerte Tecniche".

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MePA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

L'esame della documentazione amministrativa verrà effettuato a cura del RUP e - in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella "Documentazione di gara di natura amministrativa" non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti - il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà a cura della Commissione all'apertura delle Buste virtuali contenenti le "Offerte economiche") sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA.

In tema di individuazione delle **offerte anormalmente basse**, si procederà, quindi, ai sensi dell'art. 97 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di invito. Detta verifica è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.

L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva la procedura all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di non affidare la presente procedura all'offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

Nell'ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova procedura di gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA, nell'arco della durata contrattuale, rivolgersi anche ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

10.6 Documentazione richiesta all'Aggiudicatario

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall'Agenzia, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

1. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio**, è richiesta ai fini dell'affidamento, copia autentica del **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, **copia della delibera degli organi deliberativi** delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;
2. la **garanzia definitiva** di cui al precedente paragrafo 9. Andrà altresì prodotta eventuale copia scannerizzata dei **documenti attestanti l'eventuale possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7** del Codice per beneficiare delle riduzioni della garanzia definitiva, **con dichiarazione di conformità all'originale** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società.
3. **in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto:
 - originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, in alternativa potrà essere prodotta la scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma

digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Affidatario in occasione della stipula del contratto.

- il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento.
- 4. **in caso di ricorso all'istituto del subappalto** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- 5. copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico, del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai fini della valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione.
- 6. **DUVRI**, firmato digitalmente dalla stazione appaltante in veste di datore di lavoro, recante la firma digitale per presa visione del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico.
- 7. L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'attestazione rilasciata dai contraenti, pubblici o privati, che i singoli servizi siano stati svolti regolarmente.

10.7 Trasparenza

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi inclusi quelli relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura.

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF e XML).

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte;
- b) Danno per incendio, scoppio, allagamento: con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro;
- c) Rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'AIFA per fatto imputabile all'Aggiudicatario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'AIFA è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori e agli impianti, per incendi.

Nell'ipotesi di polizza preesistente è necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si preveda espressamente che la polizza copre anche le attività regolate dalla presente procedura.

L'accertamento dei danni verso cose sarà effettuato da AIFA alla presenza del Responsabile coordinatore del servizio dell'Aggiudicatario. Qualora l'Aggiudicatario, pur convocato, non

partecipi all'accertamento, AIFA provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiscono titolo sufficiente alla richiesta del risarcimento del danno nei confronti dell'Aggiudicatario. Qualora lo stesso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica con la richiesta del risarcimento, AIFA è fin da ora autorizzata a provvedere direttamente salva successiva rivalsa nei confronti dell'Aggiudicatario e fermo restando il risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito e subendo.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13. SICUREZZA: DUVRI E DVR

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel *Capitolato Tecnico*, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'affidamento, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato E**) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di concessione e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, ai fini della stipula del contratto, il predetto DUVRI sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante per presa visione.

L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni della concessione potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

15. RISERVATEZZA

- a. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

16. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- a. Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario:
 - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
 - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

- b. La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. L'Aggiudicatario - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf

17. IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all'art. 18 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designata la Dott.ssa Raffaella Cugini dell'AIFA.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 12:00 del 05/01/2021** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto tramite RdO ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI DI GARA:

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**) con **Allegato 1** lista distributori e **Allegato 2** lista prodotti;
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**);
- DUVRI (**Allegato E**).

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

Pubblicato sul profilo del committente in data ____/____/2020.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)